



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - **n. 13 del 03/03/2016**



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 3
Art. 4 Soggetti accertatori	pag. 3
Art. 5 Verbale d'accertamento	pag. 4
Art. 6 Rapporto all'autorità competente	pag. 4
Art. 7 Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione	pag. 5
Art. 8 Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689	pag. 5
Art. 9 Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni	pag. 5
Art. 10 Termini	pag. 6
Art. 11 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie	pag. 7
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali	pag. 7
Art. 13 Opposizione all'ingiunzione di pagamento	pag. 7
Art. 14 Entrata in vigore	pag. 7



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco qualora non sanzionate penalmente, e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

Art. 2

Definizioni

1. Ogni riferimento al termine ordinanza o ordinanza comunale si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia a quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore specificamente incaricati.

2. I dirigenti e i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati con apposito decreto del sindaco o a mente del successivo articolo 7 nel caso in cui il decreto sindacale nulla disponga.

Art. 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ciascun regolamento e ciascun provvedimento ordinatorio comunale dovrà di norma indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione di ogni articolo in esso contenuto, previsti nel minimo e massimo edittale, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

2. Qualora l'atto od il regolamento di cui al comma precedente non preveda specifiche sanzioni per le violazioni ai suoi precetti, e salvo che lo stesso non lo escluda esplicitamente, si applica la sanzione edittale di cui al comma seguente.

3. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, qualora non altrimenti disposto ovvero disciplinato da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente.

5. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte dalla Polizia Municipale e da tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

Art. 5

Verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante redazione di verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. La violazione viene contestata/notificata con le modalità di cui all'articolo 14 della Legge n° 689/81.

5. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa al Dirigente/responsabile di cui agli articoli 2 e 7, che dovrà adottare il provvedimento.

Art. 6

Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, il comando, l'ufficio, da cui dipende il verbalizzante trasmette al dirigente o responsabile incaricato ai sensi dell'articolo successivo:

- a) l'originale del verbale d'accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione se presentati/redatti.

La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa, a solo scopo informativo, anche al Sindaco.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

Art. 7

Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali spetta in via generale, con riferimento all'art. 107 e 109 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente o responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, specificamente indicato in apposito decreto sindacale o, in assenza di titolo abilitante, secondo lo schema allegato. Al medesimo dirigente spetta anche, nei casi previsti al comma 5 dell'articolo 5, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla verbalizzazione.

2. In mancanza del predetto decreto, competente è il dirigente o responsabile di settore cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata.

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

4. Il responsabile/dirigente competente cura il procedimento disciplinato dal presente regolamento fino alla fase della formazione dei ruoli. I ruoli così formati saranno trasmessi a cura del responsabile/dirigente al responsabile servizio ragioneria per la riscossione coattiva.

Art. 8

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689

1. L'ordinanza/ingiunzione deve essere emessa entro il termine massimo di 180 giorni dalla trasmissione del verbale da parte dell'organo accertatore o dalla trasmissione degli scritti difensivi. Entro il medesimo termine deve essere emesso il provvedimento di archiviazione ove ne ricorrano i presupposti.

2. Restano fermi tutti gli altri termini indicati dalla legge n° 689/81.

Art. 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3.

2. L'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la rateizzazione non sia già prevista e disciplinata dallo specifico regolamento in materia. La rateizzazione è ammessa:

- a) a seguito di irrogazione di sanzione a mezzo verbale di accertamento, e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta;
- b) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;
- c) in presenza di titolo divenuto esecutivo.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

3. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in unica soluzione del 20% dell'importo dovuto.

4. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

5. La rateazione non è ammessa qualora da parte del trasgressore, o del soggetto richiedente, esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

6. Alle rateazioni concesse dovranno aggiungersi gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale vigente.

7. non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importo non superiore, spese di procedimento escluse, a 100,00 Euro (cento/00) il numero massimo di rate concedibili è pari a dieci.

8. è onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.

9. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare.

10. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione deve possedere i requisiti appresso indicati:

1) Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 35.000. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 2.000 per ognuno dei familiari conviventi. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertata violazione o dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. Il termine per concedere la rateizzazione è di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 10

Termini

- Fatti salvi quelli previsti all'articolo 8, i termini delle varie fasi del procedimento sono:
 - a) pagamento del verbale: 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
 - b) ricorso avverso il verbale: 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
 - c) opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero pagamento della medesima: 30 giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo;
 - d) richiesta di ammissione a rateizzazione: 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento di violazione, ovvero dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

Art. 11

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.
4. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, i predetti regolamenti vengono pubblicati anche sull'apposita sezione del sito internet dell'amministrazione comunale, dedicata all'amministrazione trasparente.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n° 689, ed alla Legge Regionale n° 90 del 05.12.1983.

Art. 13

Opposizione all'ingiunzione di pagamento

1. Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso davanti al Giudice di Pace competente, o al tribunale secondo le modalità dettagliate all'articolo 6 del dlgs n° 150/2011 Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

2. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, il presente regolamento viene pubblicato sull'apposita sezione del sito internet dell'amministrazione comunale, dedicata all'amministrazione trasparente.

-